



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13887 33.11.2019 del 18 giugno 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Assunzione ex art. 4 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20.

Assessorato regionale della famiglia.
delle politiche sociali e del lavoro
- Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali (rif. nota 21 marzo
2019, n. 10138)

1. Con la nota in indirizzo, codesto Dipartimento riferisce che con istanza del 9 gennaio 2019 la figlia di un soggetto deceduto a seguito di azione terroristicо-mafiosa verificatasi a Palermo in data 11 marzo 1983 ha richiesto il beneficio previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 20/99 e ss.mm.ii. per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale.

Codesto Dipartimento rileva che la l.r. 13 settembre 1999, n. 20, recante "*Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari*" è stata pubblicata nella G.U.R.S. n. 44 del 17 settembre 1999 e che l'art.20, rubricato "*Estensione dei benefici nel tempo*", al comma 1, per effetto della modifica ad esso apportata dall'articolo 15, comma 1, della l.r. n. 15/2008, così recita: "*i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati*", mentre il testo originario del predetto articolo 20 così recitava: "*In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore*".

Riferisce, quindi, di avere comunicato all'interessata, con nota 12 febbraio 2019, n. 5159, il preavviso di diniego al beneficio richiesto in quanto l'evento posto a base dello stesso è antecedente all'entrata in vigore della legge.

In riscontro al predetto preavviso, i legali del richiedente il beneficio, nell'insistere per l'accoglimento dell'istanza, hanno fatto presente a codesta Amministrazione che, negli anni precedenti, a fronte del medesimo evento criminoso avvenuto nel marzo 1983, sono stati assunti alla Regione due fratelli dell'istante in forza della l.r. 12 marzo 1986, n.10 (abrogata con la citata l.r. n. 20/1999) e affermano che nel tempo altri loro assistiti hanno ottenuto il beneficio in questione per fatti criminosi antecedenti al 1999, in forza di istanze successive al 2008.

Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente *“se l'intervenuta modifica dell'art. 20 spostata al 2008, e non più al 1999, la data cui far riferimento per i fatti criminosi posti a base del beneficio richiesto”*.

Chiede, inoltre, *“se il beneficio dell'assunzione possa essere esercitato senza limiti nel tempo”*.

Infine, qualora il parere dello Scrivente dovesse essere nei termini di ritenere ammissibile la richiesta di assunzione, codesta Amministrazione chiede, altresì, in relazione alla fattispecie in cui l'istante abbia già compiuto i 58 anni di età e sia stato da sempre imprenditore all'interno dell'azienda familiare di costruzioni, se sia possibile, in caso di cessazione dell'attività, la sua assunzione nei ruoli regionali adesso, a ben 37 anni dai fatti.

2. Per la risoluzione dei quesiti sottoposti all'esame dello Scrivente, giova richiamare la normativa di riferimento.

La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 contiene *“Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”*.

L'art. 20, comma 1, della citata legge regionale, rubricato *“Estensione dei benefici nel tempo”* così dispone: *“I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati”*.

Detta formulazione è stata introdotta dall'art.15 della l.r. 20 novembre 2008, n.15, che ha apportato modifiche al testo originario, che così prevedeva: *“In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore”*.

Ne consegue che la modifica apportata al comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 20/1999 impedisce che i benefici dalla legge previsti possano estendersi, come consentiva il testo

originario sopra richiamato, anche ai fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Pertanto, nel rispetto del principio generale stabilito dall'articolo 11 delle Preleggi, secondo cui *“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*, si ritiene che, a decorrere dall'entrata in vigore della l.r. n. 15/2008, essendo venuta meno l'efficacia retroattiva della previsione di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. n. 20/1999, la data cui fare riferimento per i fatti criminosi posti a base del beneficio richiesto, sia quella di entrata in vigore della stessa l.r. n. 20/1999, avvenuta il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 17 settembre 1999.

In ordine al secondo quesito, con cui si chiede se il beneficio dell'assunzione possa essere esercitato senza limiti di tempo, si osserva che l'articolo 4 della l.r. n. 20/1999, nulla dispone al riguardo, limitandosi a richiedere la domanda dell'interessato, come ribadito anche all'art.20 della medesima legge.

Si ritiene, pertanto, che la richiesta possa essere avanzata senza limiti di tempo ma, alla luce delle superiori considerazioni, a condizione che i fatti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 20/1999.

Infine, per rispondere al terzo quesito, si rileva che l'articolo 4 della l.r. n. 20/1999, nel disciplinare le assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni, disponendo che queste sono tenute, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, precisa, altresì, che ciò avvenga *“... in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente”*.

Poiché la legge in esame, contenente misure di solidarietà, contempla varie forme di sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa, sembra che il beneficio di cui all'articolo 4 non possa trovare applicazione nei confronti di soggetti che già svolgono o hanno svolto attività lavorativa.

Ciò detto, va rilevato che, in effetti, la modifica apportata dall'articolo 15 della l.r. n. 15/2008 potrebbe generare disparità di trattamento nei confronti di persone che si trovano a vivere uno stesso *“status”* che il legislatore regionale ha ritenuto meritevole di particolare considerazione e tutela, quale è quello di soggetti vittime della mafia e della criminalità organizzata.

Risulterebbero irragionevolmente privi di tutela, infatti, quei soggetti per i quali l'evento criminoso si sia verificato prima del 1999, poiché l'articolo 15 della l.r. del 2008, modificando l'articolo 20 della l.r. n. 20/1999, ha eliminato l'efficacia retroattiva della legge, originariamente prevista.

Pertanto, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore regionale, in sede di interpretazione autentica, volto ad eliminare le suesposte criticità.

L'intervento legislativo sarebbe auspicabile anche al fine di prevedere un termine entro il quale esercitare il diritto al riconoscimento del beneficio di che trattasi.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Caterina R. Cordovana*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993